



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>FIGURELLA</u>	<u>MARIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MERICO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GUGLIELMO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1546/07
depositato il 13/07/2007

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920060016553271 TARSU/SMALT.RIF 2004
contro COMUNE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

S.I.G.A. SRL SOCIETA' IMMOBILIARE GESTIONI ALBERGHIERE
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. LECCE SO.BA.RI.T. S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO, N. 60/A 73100 LECCE LE


- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920060016553271 TARSU/SMALT.RIF 2005
contro COMUNE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

S.I.G.A. SRL SOCIETA' IMMOBILIARE GESTIONI ALBERGHIERE
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1546/07

UDIENZA DEL

18/11/2008

ore 09:30

SENTENZA

N°

617/09/08

PRONUNCIATA IL:

18 NOV. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 9 DIC. 2008

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario



(segue)

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1546/07

UDIENZA DEL


18/11/2008

ore 09:30

altre parti coinvolte:

CONC. LECCE SO.BA.RI.T. S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO, N. 60/A 73100 LECCE LE



21/11/08

FATTO

Avverso cartella di pagamento n. 05920060016553271, notificata il 08.06.2007, di € 496,60 per Tarsu anni 2004-2005, proponeva tempestivo ricorso la società S.I.G.A. Srl rilevando, preliminarmente, la nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché difetto di sottoscrizione e motivazione.

Eccepiva inoltre illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri.

Richiedeva altresì la disapplicazione del Regolamento Comunale in materia di Tarsu rilevando inoltre che la medesima questione Tarsu è stata accolta dalla CTP Lecce, sez. IV, con sentenza n. 152/04/07 del 28.06.2007 per l'anno 2005.

Sottolineava infine il diritto della ricorrente ad una sensibile riduzione dell'imposta eventualmente dovuta per contrasto con il predetto art. 68, D.Lgs. 507/1993 nonché la mancata descrizione in cartella dei tributi riscossi congiuntamente alla Tarsu.

Con atto depositato in data 11.10.2007 si costituiva Equitalia Lecce Spa rilevando la regolare motivazione della cartella nonché la conformità della stessa al DM delle Finanze del 26.06.89. Eccepiva infine difetto di legittimazione passiva.

Con atto depositato il 28.10.2008 si costituiva il Comune di Lecce rilevando la regolare motivazione della cartella nonché la conformità della stessa al DM delle Finanze del 26.06.89.

Evidenziava altresì che la classificazione di cui all'art. 68 non è tassativa e la maggiore potenzialità di produzione di rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni.

Sottolineava infine che la cartella indicava analiticamente tutti i tributi addizionali.

All'udienza del 09.07.2008 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va respinta l'eccezione dell'omessa indicazione in cartella del responsabile del procedimento tenuto conto che il procedimento tributario-amministrativo della cartella dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella è previsto dal DPR 602/1973 che nulla dice in merito alla indicazione del responsabile nella cartella, perché la stessa è avulsa dall'ordinarietà dei procedimenti amministrativi (inizio, formazione dell'atto,

conclusione del procedimento) in quanto il procedimento tributario del ruolo, dalla sua formazione alla sua conclusione, avviene per via telematica. Va altresì sottolineato che, come rappresentato dalla CTR di Venezia, richiamandosi all'ordinanza n. 377 della Corte Costituzionale, "la nullità degli atti è una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore a seconda del tipo di violazione di cui si arriva a discutere".

L'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) non prevede alcuna sanzione e, di conseguenza, non consente nei fatti l'annullamento della cartella esattoriale.

Sulla carenza di motivazione, il Collegio deve confermare il suo orientamento rilevando che la motivazione della cartella di pagamento è un elemento essenziale non solo dell'avviso di accertamento ma anche della cartella di pagamento. Tale principio è stato oggetto di sentenza della Corte di Cassazione che ha rimarcato la valenza generale delle disposizioni dello Statuto del Contribuente.

La Commissione ritiene che anche nelle cartelle di pagamento vi è l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni – intese sia come indicazione della mera causale che di indicazione vera e propria – dell'iscrizione a ruolo per consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi in giudizio.

La Corte ha ritenuto comunque applicabile alla cartella di pagamento il principio di ordine generale indicato per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 241/90, in base al quale "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato ...". Principio espressamente recepito, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge 212/2000 secondo cui "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241".

Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa dalla Sobarit, risponde ai requisiti richiesti dalla Legge istitutiva dell'atto e contiene tutti gli elementi necessari, consentendo al ricorrente di proporre tutte le sue articolate difese.

Va altresì respinta l'eccezione per difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento. Difatti, come già statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 21.04.2000, "tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di

regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".

La questione va comunque risolta sotto il profilo di una corretta applicazione della norma di cui all'art. 68, D.Lgs 15.11.1993 n. 507, che comprende in una unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni.

Nello specifico delle attività alberghiere, la lettera c) del secondo comma dell'art. 68, stabilisce una unica classificazione tariffaria a proposito dei "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri".

Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere, ai fini della tassazione in esame.

Sul punto va richiamato quanto espresso dalle Finanze con risoluzione n. 55/E del 1997, in cui si sostiene che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fornite dall'art. 68, secondo comma, del D.Lgs. 507/1993.

A tale principio risulta conforme il Regolamento approvato dal Comune di Milano, il cui art. 23 "determinazioni delle categorie" prevede l'assimilazione degli alberghi alle abitazioni, come emerge dal comma 2.1: "agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificate: 1) abitazioni e locali annessi (cantine, solai e simili), affittacamere, alberghi, carceri, case di cura private, caserme, collegi, locande, ospedali, pensioni, residence, ricoveri".

Pertanto, il Collegio è dell'avviso che il diverso trattamento preteso dal Comune di Lecce è in netto contrasto con la norma di cui all'art. 68.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività, debbano essere tassate con il medesimo criterio.

Nel caso delle attività alberghiere, appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative.

Tale valutazione conclusiva porta il Collegio a ritenere legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo la riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitative.

La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dispone la riliquidazione della tassa, assimilando le unità abitative dell'albergo alle civili abitazioni.

Spese compensate.

Lecce, li 18.11.2008

Il Relatore



Il Presidente

